

Consulta OnLine

ORDINANZA N. 11
ANNO 2006

Regione Umbria - Consiglio regionale



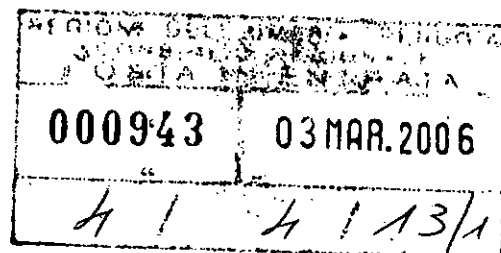
AOO Segreteria Generale
prot. n. 0000943 del 03/03/2006
Protocollo in ENTRATA
Fascicolo 4/4/13/1

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Annibale	MARINI	Presidente
- Giovanni Maria	FLICK	Giudice
- Ugo	DE SIERVO	"
- Romano	VACCARELLA	"
- Paolo	MADDALENA	"
- Alfio	FINOCCHIARO	"
- Alfonso	QUARANTA	"
- Franco	GALLO	"
- Luigi	MAZZELLA	"
- Gaetano	SILVESTRI	
- Sabino	CASSESE	
- Maria Rita	SAULLE	
- Giuseppe	TESAURO	

ha pronunciato la seguente



ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere c) e d), della legge della Regione Umbria 6 agosto 2004, n. 18 (Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 18 ottobre 2004, depositato in cancelleria il 26 ottobre 2004 ed iscritto al n. 101 del registro ricorsi 2004.

Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 2005 il Giudice relatore Franco Gallo.

Ritenuto che, con ricorso notificato il 18 ottobre 2004 e depositato il 26 ottobre successivo, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettere c) e d), della legge della Regione Umbria 6 agosto 2004, n. 18 (Interventi di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie), in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione;

che la Regione Umbria non si è costituita;

che, con atto depositato il 6 aprile 2005, il ricorrente – premesso che la Regione Umbria, con la legge 23 dicembre 2004, n. 32 (Integrazione della legge regionale 6 agosto 2004, n. 18 – Interventi

- di assistenza sanitaria in favore di paesi extracomunitari in gravi difficoltà assistenziali sanitarie) ha apportato alle disposizioni oggetto di censura modifiche tali da far venire meno gli originari vizi di legittimità costituzionale – ha rinunciato al ricorso.

Considerato che, in mancanza di costituzione in giudizio della parte resistente, la rinuncia al ricorso comporta, ai sensi dell'articolo 25 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo (*ex plurimis*, ordinanze nn. 353 e 6 del 2005, n. 234 del 1999).

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 2006.

Annibale MARINI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2006.